

Studio Legale Lipera "Avv. Pietro" - Established 1947

Avv. Giuseppe Lipera

Patrociniante in Corte Suprema di Cassazione

*Avv. Grazia Coco, Cassazionista
Avv. Salvatore Cavallaro
Avv. Laura Salice
Avv. Armida Decina
Avv. Federica Valeria Marino
Avv. Patrizia Mirabella
Avv. Salvatore Corso
Avv. Paolo Salice
Avv. Giovanni Salvatore Signorello
Dott. Irene Runza
Allievo UN. Elisa Tiziana Lo Giudice*

*Avv. Pietro Lipera
Avv. Luca Tancredi Lipera
Avv. Salvatore Russo
Dott. Giovanni A. Lombardo
Allievo UN. Alessandro Lipera*

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

ROMA

ATTO DI RICORSO

Qual difensore di

LIBERTO Giacomo, nato a Niscemi l' 1/8/1971 e

LIBERTO Salvatore, nato a Niscemi il 19/3/1985,

attualmente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso la loro abitazione di Niscemi (CL), specificatamente in via Giuseppe Felice n. 29 e via Marziale n. 7, imputati nell'ambito del procedimento penale n. **1878/2017 R.G.N.R.**, propone formale

RICORSO

avverso l'ordinanza emessa, nell'ambito del procedimento di ricusazione n. **5/2018 R.G. Ricus.**, dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, in data 19/9/2018, notificata in pari data, che ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione effettuata nell'interesse di LIBERTO Salvatore e LIBERTO Giacomo, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 37 e 41 c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, e per manifesta illogicità della motivazione.

L'impugnato provvedimento merita di essere cassato, atteso che la motivazione resa dalla Corte d'Appello per giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione è assolutamente illogica nonché palesemente *contra jus*.

Peraltro la Corte, nel corpo dell'erronea ordinanza, analizza anche nel merito la fondatezza delle motivazioni rese a sostegno dell'istanza di ricusazione, giungendo a conclusioni assolutamente **irragionevoli**.

Sul punto, il quesito che si intende porre all'Ecc.ma Corte Suprema, e se del caso alle Sezioni Unite della stessa, è il seguente: la pretesa di una confessione da parte di un imputato che si è sempre protestato innocente, può "*rientrare nell'alveo di un potere di valutazione del profilo cautelare che non è inibito al giudice di merito, e che, in concreto, non denota un trasmodare del giudizio nella indebita espressione di un pregiudizio*"? (così come si legge nel provvedimento impugnato).

Francamente si ritiene che tale assunto sia assolutamente illogico, atteso che pretendere un'ammissione da un imputato vuol dire essere già convinti che questi sia colpevole e quindi oltrepassare di gran lunga la valutazione del profilo cautelare!

Per quanto riguarda il discorso della presunta tardività dell'istanza presentata, si ribadisce come originariamente si riteneva che quanto dedotto dai Giudici ricusati in seno all'ordinanza del 25/7/2018 (e vale a dire il clamoroso riferimento all'ammissione) fosse soltanto il frutto di un refuso di altro provvedimento; però, quando nella successiva ordinanza, il Collegio ha fatto proprio il contenuto di precedenti ordinanze, si è compreso effettivamente come quello precedente non

fosse un "refuso" ma le reali motivazioni poste a sostegno del rigetto del diniego dell'autorizzazione richiesta.

Per tali ragioni, dunque, si ritiene che l'ordinanza impugnata vada assolutamente cassata in quanto assolutamente illogica e contra jus.

Per tutto quanto sopra

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione Voglia annullare l'impugnata ordinanza.

Catania 20 settembre 2018

Con ossequi

Avv. Giuseppe Lipera